



## Parere in tema di annotazione del fondo patrimoniale

Associato richiedente: G. Laurini

### **Quesito**

Tizio e Caia costituiscono un fondo patrimoniale nel 2009, che è trascritto dal Notaio, il quale tuttavia dimentica di annotare l'atto costitutivo a margine dell'atto di matrimonio, provvedendovi solo alcuni anni dopo, nel 2017.

Si richiede quali siano le responsabilità eventualmente ascrivibili al Notaio.

### **Risposta al quesito**

Per risolvere il quesito in esame è necessario premettere alcune nozioni in tema di pubblicità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.

Questo infatti deve essere<sup>1</sup> sia annotato a margine dell'atto di matrimonio sia trascritto nei Registri Immobiliari qualora abbia ad oggetto beni immobili.

La funzione delle due forme di pubblicità è, tuttavia, notevolmente diversa: è l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ad avere la funzione di pubblicità dichiarativa normalmente tipica della trascrizione, mentre la trascrizione ha, in tale caso, funzione di mera pubblicità notizia<sup>2</sup>.

Ciò premesso occorre verificare se un'annotazione tardiva dell'atto costitutivo possa arrecare qualche danno alla posizione dei coniugi contraenti.

Come noto il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale, a titolo gratuito, che comporta una segregazione patrimoniale dei beni oggetto della medesima, di modo che, sugli stessi possano porre in essere atti esecutivi soltanto i creditori di crediti che essi consideravano contratti per i bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).

Tale convenzione è, pertanto, potenzialmente lesiva dei diritti dei creditori in quanto pone sui beni un vincolo a loro opponibile e vi è dunque da chiedersi, per rispondere al quesito in esame, se e quali creditori possano agire sui beni del fondo e se questi ultimi si possano tutelare mediante strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale (quali l'azione revocatoria e l'azione ai sensi del neointrodotta 2929 bis c.c.).

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 162 co 4 e 2647 c.c..

<sup>2</sup> Si veda in tal senso, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, 5<sup>a</sup> ed., Milano 2014, p. 79 ss.; A. TULLIO, *Annotazione e trascrizione del fondo patrimoniale*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 6 / 2006, p. 543; R. FRANCO, *Le sezioni unite decretano (definitivamente) la necessità (e sufficienza) dell'annotazione ai sensi dell'art. 162, comma 4°, c.c., per l'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale*, in *Contratto e Impresa*, 3 / 2010, p. 552.



Quanto al primo aspetto, è necessario verificare se i creditori i cui crediti siano sorti anteriormente al momento dell'annotazione del fondo patrimoniale possano compiere atti esecutivi sui beni oggetto del fondo patrimoniale.

La risposta proviene dal dato letterale dell'art. 170 c.c., il quale si esprime in termini di impossibilità dell'esecuzione, facendo così intendere che i creditori, dal momento di costituzione ed annotazione del fondo, non possano più compiere atti esecutivi sui beni dello stesso, qualora non si tratti di crediti che essi conoscevano essere stati contratti per i bisogni della famiglia.

Ciò, peraltro, a prescindere dal momento in cui il credito sia sorto (e cioè anteriormente o posteriormente alla costituzione ed annotazione del fondo), posto che dal momento in cui il fondo patrimoniale è opponibile ai terzi, questi non potranno più compiere azioni esecutive sui beni che ne sono oggetto.

Tale lettura, seppur osteggiata da parte della giurisprudenza di merito<sup>3</sup>, è confermata da una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3251/1996, la quale precisa che *“con riguardo ai beni conferiti in fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c. – secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia – non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo. Ne consegue che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, fermo restando in questo caso la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.”*

Pertanto, nel caso in cui, tra la data di costituzione del fondo e la data della sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio, non siano intervenute azioni esecutive, queste rimarranno precluse ai creditori per crediti estranei ai bisogni della famiglia, con la sola possibilità per i medesimi di tutelarsi con i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.

Tale considerazione ci porta alla seconda questione inizialmente sollevata e, quindi, se e quali mezzi di tutela possano sollevare i creditori contro l'atto di costituzione del fondo patrimoniale: nello specifico vi è da chiedersi se l'atto costitutivo del fondo possa essere oggetto di revocatoria o di un'azione ai sensi dell'art. 2929 bis c.c..

Entrambe le azioni, infatti, mirano a rendere inopponibili ai creditori gli atti pregiudicanti la loro garanzia patrimoniale generale, data dal patrimonio del debitore (art. 2900 c.c.).

---

<sup>3</sup> Si vedano a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale di Milano del 5.11.1990 e Tribunale di Ragusa del 21.12.1999.



In particolare l'azione revocatoria mira ad ottenere la pronuncia di inefficacia degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore, purchè alla presenza di determinati presupposti, peraltro meno stringenti per gli atti a titolo gratuito<sup>4</sup>.

Tale azione si prescrive nel termine di cinque anni "dalla data dell'atto" (art. 2903 c.c.), dovendosi interpretare la norma nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui l'atto è divenuto conoscibile presso i terzi<sup>5</sup>.

Nel caso specifico del fondo patrimoniale, peraltro, la conoscibilità dello stesso dipende, come sopra visto, dall'annotazione nei registri dello stato civile dell'atto costitutivo del fondo, come confermato, peraltro, da un costante orientamento giurisprudenziale<sup>6</sup>.

Ne consegue che il ritardo da parte del notaio nell'annotazione del fondo comporta uno spostamento in avanti della prescrizione dell'azione, la quale ad oggi rimane ancora esercitabile non soltanto dai creditori sussistenti nel 2009 ma altresì dai creditori sopravvenuti tra il 2009 ed il 2017, considerato che l'art. 2910 c.c. sulla revocatoria contempla l'impugnabilità tanto degli atti successivi al sorgere del credito, quanto degli atti anteriori al medesimo, differenziando soltanto i presupposti dell'azione a seconda delle circostanze, come sopra già rilevato.

Strumento diverso dall'azione revocatoria è l'art. 2929 bis c.c., che consente al creditore che si veda pregiudicato da un atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, di procedere direttamente al pignoramento, purchè fornito di titolo esecutivo, entro un anno "dalla data in cui l'atto è stato trascritto".

In questo caso la norma della legge è più precisa e fa espressamente riferimento alla trascrizione dell'atto, il che ha portato la dottrina a chiedersi come sia coordinabile tale disposizione con il sistema di pubblicità tipico del fondo patrimoniale, ove la trascrizione ha la funzione di mera pubblicità notizia.

---

<sup>4</sup> I presupposti della azione revocatoria sono, peraltro, diversi a seconda che l'atto a titolo gratuito sia stato compiuto prima o dopo il sorgere del credito. Se compiuto posteriormente al sorgere del credito sarà sufficiente il c.d. *consilium fraudis* (e, quindi, la consapevolezza del pregiudizio arrecato), mentre se l'atto è anteriore a tale momento sarà necessaria la dimostrazione della dolosa preordinazione del debitore di recare pregiudizio al creditore.

<sup>5</sup> In tal senso Cass. Civ. n. 1210/2007: "La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all'art. 2935 c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.". Orientamento che è stato confermato recentemente dalla Cass. Civ. n. 5889/2016.

<sup>6</sup> Si veda Cass. Civ. n. 5889/2016: "L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretato (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all'art. 2935 c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da quel momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo; e tale momento va individuato, in relazione alla costituzione del fondo patrimoniale, in quello nel quale avviene l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, che è il giorno nel quale l'atto diviene opponibile ai terzi."



Sul punto il dibattito appare ancora aperto, considerata peraltro l'insussistenza di pronunce giurisprudenziali sul punto.

Alcuni autori<sup>7</sup> sostengono che il riferimento normativo alla trascrizione vada interpretato non letteralmente ma sistematicamente: la legge porrebbe, quindi, come *dies a quo* del decorso del termine di un anno non la trascrizione in sé, quanto il mezzo giuridico di volta in volta considerato che renda opponibile ai terzi l'atto a titolo gratuito.

La conseguenza pratica di una simile impostazione comporterebbe che, nel caso del fondo patrimoniale, il termine di un anno decorrerebbe dal momento dell'annotazione dello stesso a margine dell'atto di matrimonio.

Altra parte della dottrina<sup>8</sup> considera, invece, il riferimento alla trascrizione una chiara scelta del legislatore, il quale avrebbe deciso di far decorrere il termine annuale dal momento della trascrizione di qualsiasi atto a titolo gratuito, dando rilievo a tale forma di pubblicità anche nel caso del fondo patrimoniale ove, come sopra precisato, la trascrizione avrebbe, altrimenti, mera funzione di pubblicità notizia.

Quale che sia l'interpretazione accoglibile pare di potersi affermare come, nel caso di specie, l'art. 2929 bis sia di difficile utilizzo: infatti anche a voler seguire la prima delle due tesi esposte, che renderebbe ancora non decorso il termine annuale (in quanto il medesimo trascorrerebbe dalla data dell'annotazione), il pignoramento potrebbe avvenire solo per crediti anteriori alla data dell'atto (il 2009) e non per i crediti successivi al medesimo (quindi quelli tra il 2009 ed il 2017), essendo presupposto essenziale dell'art. 2929 bis che l'atto sia compiuto posteriormente al sorgere del credito.

Dalla disamina sin qui compiuta si può concludere come il notaio possa essere ritenuto responsabile per il ritardo nel compimento dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio sotto il solo profilo di un possibile ampliamento della platea di creditori in grado di impugnare l'atto di costituzione del fondo ai sensi dell'art. 2901 c.c.<sup>9</sup>.

Nessun rilievo invece può muoversi relativamente allo spostamento in avanti dei termini di prescrizione degli strumenti di tutela analizzati, considerato che l'unica differenza che avrebbe

---

<sup>7</sup> M. BOVE, *Profili processuali dell'art. 2929-bis c.c.*, Esecuzione forzata, 2/2016, p. 157.

<sup>8</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Torino, 2015.

<sup>9</sup> In tal senso si veda Cass. Civ. n. 5889/2016, sez. III: *"Il notaio che, dopo aver costituito un fondo patrimoniale, ometta di curare la relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio, risponde nei confronti dei proprietari dei beni conferiti nel fondo del danno da essi patito in conseguenza dell'inopponibilità del vincolo di destinazione ai creditori, a nulla rilevando che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell'atto, giacchè quest'ultima non rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi quando sia mancata la suddetta annotazione, nemmeno nel caso in cui i terzi ne avessero conoscenza."*



operato in caso di un'annotazione tempestiva sarebbe stata solo una proposizione anteriore delle azioni, derivante da una conoscenza precedente dell'atto.

Milano, 15 settembre 2017

In Fede

Prof. Notaio GAM Trimarchi  
Dott.ssa Valeria Zampaglione